

VERBALE DI ACCORDO

(Art. 4 commi da 1 a 7ter della Legge n. 92/2012)

Il giorno 20 Luglio 2018, in Roma, presso la sede di Unindustria

Tra

La Telespazio S.p.A. rappresentata da Jacopo Cuscianna, Nicola Intonti, assistita da Unindustria Roma

E

La FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL Nazionali e Territoriali unitamente alla RSU Telespazio

PREMESSO CHE

- In data 13 marzo 2018 è stato sottoscritto un Protocollo di Intenti tra la Leonardo S.p.A., anche in nome e per conto delle Società Controllate, e le Organizzazioni Sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil Nazionali, i cui principi si intendono integralmente riportati nel presente Accordo;
- Telespazio S.p.A., Società controllata dalla Leonardo S.p.A. e Legal Entity della Divisione Spazio, attraverso il proprio Piano Industriale 2018-2022 si identifica in analogo Piano a livello Leonardo S.p.A., ne recepisce le linee guida e ne condivide gli obiettivi al fine di favorire il recupero di efficienza, flessibilità operativa, redditività e competitività aziendale;
- le Parti – nel prendere atto delle esigenze richiamate ai punti che precedono e condividendone i presupposti – hanno convenuto, anche per la Società Telespazio S.p.A., sulla necessità di promuovere un processo di ricambio generazionale e di adeguamento delle competenze aziendali, attraverso il necessario cambio mix anagrafico e professionale;
- le Parti - nella prospettiva condivisa con quanto definito nell'Accordo del 10 aprile 2018 sottoscritto tra la Leonardo S.p.A., anche in nome e per conto delle Società Controllate, e le Organizzazioni Sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil Nazionali e Territoriali – intendono gestire il processo di ricambio generazionale attraverso un percorso di esodo su base volontaria che, al fine di minimizzare l'impatto sociale dell'operazione, garantisca alle risorse prossime alla maturazione del diritto a pensione il godimento anticipato del trattamento pensionistico;
- in questa prospettiva, le Parti hanno individuato lo strumento con cui gestire tale processo nell'art. 4 commi da 1 a 7 ter della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successive modificazioni, che ha introdotto una modalità di prepensionamento da realizzarsi, sulla base di accordi tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali a livello aziendale, tramite

Ally

A

ly 2

M M

JC *CC* *EP* *Intonti* *1* *CC* *CC* *CC* *CC* *CC* *CC*

pensione nonché della contribuzione previdenziale spettante fino alla maturazione del diritto a pensione, con onere a carico del datore di lavoro;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le Parti concordano di attivare lo strumento di cui all'art. 4 commi da 1 a 7^{ter} della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Legge Fornero).
2. La misura di accompagnamento ai sensi dell'art.4, Legge Fornero, sarà attivata in favore di un numero massimo di 50 lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia/anticipata entro i 48 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
3. In tale ambito le cessazioni del rapporto di lavoro verranno effettuate nel corso dell'anno 2019 ed il raggiungimento dei requisiti pensionistici avverrà entro il 31 dicembre 2023.
4. La Società avvierà una raccolta di manifestazioni di interesse presso il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che precede - sulla base dei dati e dei requisiti a lei noti - e che si dichiara disposto a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2019. Resta inteso che tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti e alle condizioni di seguito specificate per l'accesso alla misura di accompagnamento - anche sulla base di versamenti contributivi ignoti alla società - potrà presentare la propria manifestazione di interesse, anche attraverso le RSU delle rispettive Sedi/Centri Spaziali.
5. Le condizioni necessarie per il riconoscimento da parte dell'INPS del trattamento di cui al precedente punto 1) del presente accordo sono le seguenti:
 - a) la presentazione all'Azienda dell'estratto conto contributivo attestante la complessiva anzianità contributiva maturata dal dipendente interessato;
 - b) la manifestazione di interesse al piano di prepensionamento attraverso la quale conferire all'Azienda apposita delega per effettuare presso l'INPS la preventiva verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla misura di accompagnamento a pensione ex art.4, Legge Fornero (requisiti riportati nelle Tabelle allegate sub lett. A);
 - c) l'acquisizione da parte dell'Azienda dell'esito dell'istruttoria INPS nonché l'emissione del provvedimento amministrativo INPS di validazione;
 - d) a seguito di validazione da parte dell'INPS ai sensi dell'art.4 Legge Fornero, la Società, previa selezione di soggetti e tempistiche in base alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive per le uscite nel corso dell'anno 2019, risolverà i rapporti di lavoro con le risorse che abbiano manifestato la propria manifestazione di interesse;
 - e) a valle della suddetta verifica, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale, secondo quanto previsto dall'art. 2113, comma 4, c.c. e dagli artt. 410 e 412-ter c.p.c..
6. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute, siano superiori rispetto a quelle attese, la selezione del personale da coinvolgere nel piano di prepensionamento avverrà sulla base del criterio di prossimità alla maturazione del requisito pensionistico.
7. In conformità a quanto previsto dalla Legge Fornero e successive disposizioni applicative, l'Azienda si impegna:
 - a presentare all'INPS apposita domanda di convalida dell'accordo sindacale, unitamente agli elenchi nominativi, accompagnata dalla fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli oneri economico-finanziari previsti dalla Legge;
 - a versare mensilmente all'INPS la provvista necessaria ai fini della liquidazione - da parte dell'Ente previdenziale al singolo dipendente coinvolto nel piano di prepensionamento - di "una prestazione di importo pari al trattamento di pensione

AS

di

u

Y
Z
M
C

2
A
K
A

che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" entro un periodo massimo di 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

- a versare mensilmente all'INPS, per ciascun dipendente coinvolto nel piano di prepensionamento, la c.d. contribuzione correlata.
8. Nell'ipotesi in cui intervengano modifiche normative rispetto ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello tempo per tempo vigente previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n.201 del 2011, a favore dei dipendenti già titolari del trattamento di cui all'art.4, Legge Fornero, l'erogazione di quest'ultimo proseguirà a carico del datore di lavoro per l'ulteriore periodo necessario alla maturazione del diritto a pensione, fermo restando il limite massimo dei 48 mesi di cui al precedente punto 1.
 9. Resta confermato l'impegno dell'Azienda a definire un piano di assunzioni che tenga anche conto degli obblighi di cui alla Legge n.68 del 1999, finalizzato a potenziare le competenze professionali in vista degli obiettivi di modernizzazione e di recupero della competitività sopra richiamati. Il processo di "cambio mix", improntato a criteri di trasparenza e di competenze professionali e tecniche, dovrà rispondere alle richiamate esigenze tecniche, organizzative e produttive della Telespazio S.p.A. e delle Società da essa controllate. La sostituzione verrà assicurata tenendo anche conto dei flussi dei carichi di lavoro e partendo dalle competenze già presenti nel Gruppo Telespazio e nel Gruppo Leonardo, nonché facendo ricorso – ove possibile – allo strumento del c.d. *job posting* e a iniziative di riqualificazione professionale.
 10. Per tutto quanto non specificato dalle clausole del presente accordo in materia di accompagnamento alla pensione, si applicano le disposizioni contenute nell'art.4, Legge Fornero e successive modifiche ed integrazioni e si rinvia a quanto disciplinato in sede di Protocollo di Intenti del 13 Marzo 2018 sopra citato, in particolare in materia di monitoraggio del suddetto processo di cambio mix.

Letto, confermato, sottoscritto.

p. UNINDUSTRIA Roma 

p. la Soc. TELESPAZIO S.p.a. 

p. FIM – CISL 

p. FIOM – CGIL 

p. UILM – UIL 

p. RSU 




Tabelle allegate sub lett. A) Accordo del 20/07/2018

Pensione di vecchiaia: (Requisito contributivo minimo 20 anni)

Anni	Età	
	Uomini	Donne
2019	67 anni	67 anni
2020	67 anni	67 anni
2021 (*)	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi
2022	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi
2023	67 anni e 4 mesi	67 anni e 4 mesi

(*) Gli adeguamenti a partire dal 2021 sono stimati in base allo scenario demografico ISTAT 2016

Pensione Anticipata: (Anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica)

Anni	Uomini	Donne
2019	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi
2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi
2021 (*)	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi
2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi
2023	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi

(*) Gli adeguamenti a partire dal 2021 sono stimati in base allo scenario demografico ISTAT 2016

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a small number '4' at the bottom center.